

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8  
DI CAGLIARI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 95 DEL 06/02/2025**

Proposta n. PDTD-2025-90 del 05/02/2025

**STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
AUTORITÀ COMPETENTE SICUREZZA CHIMICA (REACH, CLP, BPR, CPR)**

**OGGETTO: Applicazione della disciplina sanzionatoria dettata dai Decreti Legislativi n. 133/2009 e n.186/2011 per le violazioni dei Regolamenti CE 1907/2006 REACH e CE 1272/2008 CLP – Sanzione minima in prima istanza.**

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Daniela Dongu	
Il Responsabile del procedimento	Giuseppe Maria Sechi	<i>Firma apposta in calce</i>
Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione		

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari  
SI  NO  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020.  
SI  NO

## IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

**Visto** il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii;

**vista** la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 “Riforma del Servizio Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii;

### **viste**

- la Deliberazione n. 46/31 del 25/11/2021, con la quale la Giunta Regionale ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n. 8 di Cagliari, a far data dal 01/01/2022, e ha individuato la sede legale della stessa;
- la Deliberazione n. 51/44 del 30/12/2021, con la quale la Giunta Regionale ha nominato il Dott. Marcello Tidore Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.8 di Cagliari;

**vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 04/01/2022, con la quale si è preso atto della nomina del Dott. Marcello Tidore quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.8 di Cagliari;

### **viste**

- le Deliberazioni del Direttore Generale n. 334 del 19/07/2022 e n. 338 del 09/09/2022, con le quali il Dott. Gianluca Calabrò è stato nominato Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 404 del 14/10/2022, con la quale il Dott. Roberto Massazza è stato nominato Direttore Sanitario dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 437 del 13/06/2024 con la quale è stato rinnovato l’incarico di Direttore del Dipartimento di Prevenzione al Dott. Giuseppe Maria Sechi;

**rilevato** che con deliberazione della Giunta Regionale n. 4/61 del 16/02/2023 è stato dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, l’atto aziendale definitivo approvato dalla Azienda socio-sanitaria locale n. 8 di Cagliari con la deliberazione del Direttore Generale n. 25 del 1.2.2023;

**richiamato** il Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**dato atto** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento dei pubblici dipendenti e alla normativa anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della legge del 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate;

**visto** il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche;

**visto** il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006;

**visto** l'Accordo Stato-Regioni sancito il 29 ottobre 2009, Rep. n. 181/CSR, concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH);

**vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/4 del 4 aprile 2014 recante *“Individuazione dell'Autorità per i controlli e definizione delle articolazioni organizzative per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e della normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e preparati pericolosi”* che recepisce il sopramenzionato Accordo e individua il Dipartimento di Prevenzione delle ASL della Sardegna, nella rispettiva articolazione e forma organizzativa, quale Autorità competente per i controlli sull'applicazione dei suddetti Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. nell'ambito del territorio di propria competenza;

**visto** l'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 88/CSR del 7 maggio 2015 concernente il *“Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'Allegato A, paragrafo 10, dell'Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n.181/CSR) nell'ambito del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP)”*;

**vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/28 del 28 gennaio 2016 recante *“Recepimento Accordo Rep. Atti n.88/CSR, sancito il 7 maggio 2015 dalla Conferenza Stato - Regioni, concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi nell'ambito dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP). Modifica della Delib.G.R. n.12/4 del 4 aprile 2014”*;

**visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante *“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*;

**visto** il Decreto Interministeriale 12 marzo 2019 recante *“Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria”* ed in particolare l'Allegato 1 di detto Decreto recante *“Elenco degli indicatori di cui all'articolo 2, comma 1 Nuovo Sistema di Garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria”* con l'indicatore P08Z *“Sicurezza dei prodotti chimici – controlli nelle fasi di produzione, importazione, immissione sul mercato, utilizzazione e distribuzione”*;

**viste** le *“Linee di indirizzo dettaglianti le modalità organizzative ed applicative dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP) e ss.mm.ii.”*, il cui ultimo aggiornamento è stato approvato con la Determinazione del Direttore Generale della Sanità n. 213 del 1 Aprile 2020;

**vista** la legge 24 Novembre 1981, n. 689 *“Modifiche al sistema penale”* e s.m.i., in materia di sanzioni amministrative;

**vista** L.R. n. 3/2008, art. 8, comma 12, secondo cui: *“le funzioni amministrative concernenti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia igienico-sanitaria attualmente di competenza dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale sono trasferite alle aziende sanitarie locali competenti per territorio”*;

**visto** il Decreto legislativo 14 Settembre 2009 N. 133 *“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche”*;

**visto** Il Decreto legislativo 27 ottobre 2011 N.186 *“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006”*;

**considerata** la necessità, in assenza di determinazioni superiori, di definire con certezza un'unica somma indicante il valore della sanzione amministrativa pecuniaria da comunicare al trasgressore;

**ritenuto** di proporre in prima istanza una sanzione corrispondente alla sanzione minima prevista dai Decreti legislativi 133/2009 e 186/2011 sanzionatori di violazioni concernenti non conformità ai Regolamenti CE 1907/2006 REACH e CE 1272/2008 CLP

#### **DETERMINA**

- I. **di stabilire** che, nell'applicazione delle sanzioni amministrative fissate dal D.Lgs 133/2009 e dal D.Lgs 186/2011, per la violazione degli obblighi previsti rispettivamente dal Regolamento CE 1907/2006 REACH e dal Regolamento CE 1272/2008 CLP, si ritiene congruo proporre una sanzione in prima istanza corrispondente alla sanzione minima prevista dai suddetti decreti sanzionatori;
- II. **di adottare** il *“modello di decisione per l'applicazione della disciplina sanzionatoria dettata dai Decreti Legislativi n. 133/2009 e n.186/2011 per le violazioni dei Regolamenti CE 1907/2006 REACH e CE 1272/2008 CLP – sanzione minima in prima istanza. D.Lgs 133/2009, D.Lgs 186/2011, D.lgs. 204/2015, D.Lgs 179/2021”* (Allegato I);
- III. **di applicare** la procedura inerente il sistema sanzionatorio di cui ai D.Lgs 133/2009, D.Lgs 186/2011, D.lgs. 204/2015, D.Lgs 179/2021 (Allegato II);
- IV. **di trasmettere** copia del presente atto alla SC. Servizio Affari Generali – RPCT – Rapporti con ICT, per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASL n. 8 di Cagliari.

#### **IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**

**AUTORITÀ COMPETENTE SULLA SICUREZZA CHIMICA  
(REACH CLP BPR CPR)**

Dott. Giuseppe Maria Sechi

### **ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

- I. modello di decisione per l'applicazione della disciplina sanzionatoria dettata dai Decreti Legislativi n. 133/2009 e n.186/2011 per le violazioni dei Regolamenti CE 1907/2006 REACH e CE 1272/2008 CLP – sanzione minima in prima istanza. D.Lgs. 133/2009, D.Lgs 186/2011, D.lgs. 204/2015, D.Lgs 179/2021.

### **ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

- II. Procedura per l'applicazione del sistema sanzionatorio dettato dai D.Lgs 133/2009, D.Lgs 186/2011, D.Lgs. 204/2015, D.Lgs 179/2021.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL8 dal  
06 / 02 / 2025 al 21 / 02 / 2025

Il Direttore della S.C. Servizio Affari Generali – RPCT – Rapporti con ICT della ASL n. 8 di Cagliari o suo  
delegato

Dott. / Dott.ssa Emanuele Donadio